

RISOLUZIONE n. 3/97 (Seduta del 27.5.1997)

### **Risoluzione in ordine alle funzioni dei componenti nominati in sovrannumero**

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'obbligo dell'immediato esercizio delle funzioni giurisdizionali, da parte dei componenti nominati in sovrannumero con D.M. 30/3/1996 (i soggetti "scelti" dal 17/4/1993 al 17/3/1996) e di quelli da nominare, dopo l'emanazione del relativo decreto ministeriale, ai sensi della l. 24/10/1996, n. 556 (i soggetti "scelti" dal 15/1/1993 al 16/4/1993), deve essere osservato che il riferimento normativo di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L. 8/8/1996, n. 437, è rimasto identico nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 di conversione del predetto decreto legge, con la sola eccezione relativa all'ampliamento dell'arco temporale utile per la conferma, anticipato dal 17/4/1993 al 15/1/1993.

La norma prevede che tali soggetti *"sono confermati, con decreto del ministro delle Finanze, anche in sovrannumero, nella funzione nel grado e nell'incarico presso le commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione."*

*Al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero sono riassorbiti automaticamente secondo l'ordine derivante dall'anzianità nella funzione".*

La dizione della legge che adopera il termine "conferma" e non "nomina" lascia chiaramente intendere la "ratio" della normativa che è quella di evitare ogni soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte di tali componenti che, pertanto, *anche nel caso in cui non vi siano vacanze di posti*, dovranno essere inseriti nelle tabelle di composizione delle sezioni e dei collegi da parte, rispettivamente, dei presidenti delle commissioni e dei presidenti delle sezioni cui risultino assegnati, con la specificazione della qualifica "in sovrannumero".

Ulteriore riprova dell'immediato esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte dei componenti cd. "sovrannumerari", che abbiano prestato giuramento, si evince, in via interpretazione sistematica, anche dall'art. 8, comma 4 D.lgs 545/92 che, prevedendo la sospensione dall'incarico dei componenti delle commissioni tributarie che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* o che siano nominati giudici costituzionali, statuisce che "successivamente... essi riassumono le rispettive funzioni *"anche in sovrannumero"* presso la commissione tributaria di appartenenza.

La previsione normativa prevede la conferma non "in sovrannumero", ma "anche in sovrannumero", dovendosi intendersi, stante la presenza di tale congiunzione coordinante che, ove all'epoca della "conferma" il posto attri-

buito al componente fosse vacante, tale conferma deve intendersi immediatamente operante nella qualifica di componente effettivo della commissione.

Ove, invece, la vacanza si verifichi successivamente, occorrerà il provvedimento di “riassorbimento automatico”, secondo l’ordine derivante dall’anzianità della funzione.

Stante l’“automaticità” della procedura di riassorbimento dei componenti nominati “in sovrannumero”, *il presidente di ciascuna commissione tributaria comunicherà, a decorrere dalla data di approvazione della presente risoluzione, al Consiglio di Presidenza la vacanza con l’indicazione del componente da “surrogare”, nel posto rimasto vacante.*

Il Consiglio, provvederà, con proprio provvedimento, alla “surrogazione” dei componenti in sovrannumero.

Ove, a seguito del provvedimento di “conferma anche in sovrannumero” dei soggetti scelti dal 15/1/1993 al 16/4/1993, tali soggetti concorrano, per la copertura della vacanza, con i “sovrannumerari”, confermati con D.M. 30/3/1996, dovrà essere accordata la precedenza, per le vacanze antecedenti al 24 ottobre 1996, indipendentemente dall’anzianità nella funzione, ai soggetti nominati con D.M. 30/3/1996, poiché prima del 24 ottobre 1996 i soggetti scelti dal 15 gennaio 1993 al 15 aprile 1993 non avevano alcun diritto alla conferma nelle nuove commissioni tributarie e, pertanto nessun diritto possono vantare in relazione alle vacanze verificatesi prima del 24 ottobre 1996, epoca in cui è stato previsto, per la prima volta il loro diritto alla conferma.

Per le vacanze successive al 24/10/1996 gli appartenenti alle due categorie di “sovrannumerari”, saranno riassorbiti al verificarsi delle vacanze in base alla rispettiva anzianità nella funzione.

Ai fini del “riassorbimento” dei soggetti nominati “anche in sovrannumero” Presidente di Commissione Tributaria Provinciale e Regionale si richiama la risoluzione del Consiglio n. 20 in data 11.02.1996, in base alla quale la conferma in sovrannumero opera per l’incarico di Presidente di Sezione.

I componenti “sovrannumerari” hanno diritto al compenso fisso variabile previsto per i componenti effettivi ed avranno lo stesso “status” dei componenti effettivi, con i relativi diritti ed obblighi di tali componenti dall’epoca del giuramento, purché abbiano esercitato le relative funzioni.

I Presidenti delle Commissioni Provinciali e Regionali che non abbiano ancora invitato i componenti “in sovrannumero” a prestare giuramento dovranno provvedere nel più breve tempo possibile, *comunicando al Consiglio per i provvedimenti di competenza, i nominativi dei soggetti che vi abbiano o meno ottemperato.*